

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UTR PAVIA, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

**ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE,
N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA
LOMELLINA**

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo e muflone;

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 15.09.2019 al 30.12.2019	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 15.09.2019 al 30.12.2019	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 15.09.2019 al 8.12.2019	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente

				per ogni specie, che viene approvato con decreto UTR. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 15.09.2019 al 8.12.2019	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto UTR. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 15.09.2019 al 30.11.2019	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto UTR. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La chiusura della caccia alla lepre è anticipata al 24.11.2019 qualora, entro il 31.10.2019, non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo. La caccia alla lepre può terminare in

				anticipo anche su proposta motivata dei Comitati di Gestione degli ATC.
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 15.09.2019 al 30.01.2020 Negli ATC n. 4 e n. 5 chiusura al 30.12.2019	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto UTR	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto UTR. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 15.09.2019 al 30.01.2020	2	Non previsto	Con decreto UTR possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 17.08.2019 al 12.09.2019 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 17.08.2019 al 30.01.2020.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

In tutti gli ATC territoriali dal 15.09.2019 al 30.09.2019 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno x o la sigla, relativi alla specie prelevata.

Dal 01.12.2019 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio dell'UTR, fatta salva la caccia alla volpe sino al 30.01.2020 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 30.12.2019, ove consentita.

Dal 1.01.2020 al 30.01.2020 la caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio dell'UTR, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate e la caccia all'avifauna migratoria entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero;
- nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm. Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e in braccata al cinghiale.

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912, istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2020, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.



Regione
Lombardia

Ufficio Territoriale Regionale Pavia

ALLEGATO Z.P.S.

LEGGE REGIONALE 18.6.2008 n 17

Art. 1 (Disposizioni non finanziarie)

Alla Legge regionale 16 agosto 1993 n 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 5 bis dell'Art. 43 è aggiunto il seguente:

5 ter. "Sono recepite le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2, comma 4, lettera i), all'art. 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'art. 6, commi 8, 12 e 13" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC).

Comma 4 lettera i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

Art 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

Comma 1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate prefissate dal calendario venatorio alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo

demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a valutazione d'incidenza positiva, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97;

g) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Art. 6. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

Comma 8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

Regolamentazione di:

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

Comma 9. ZPS Caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Regolamentazione di:

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

Comma 13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.